

Repertorio n.8614

Raccolta n.2595

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGATOS - ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno sette del mese di settembre

REGISTRATO
all'Agenzia delle Entrate di
Roma 4
il 8 settembre 2021
N. 30548 Serie 1T

- 7 settembre 2021 -

In Roma, nel mio studio, in Viale Parioli n.44, alle ore se-
dici.

Avanti a me Dottor Fabrizio RUFFO, Notaio in Roma, con studio
in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

é presente:

- TASSONI GIOVANNI, nato a Montefiascone (VT) il 22 aprile
1959, domiciliato per la carica ove appresso, il quale di-
chiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGATOS - ONLUS", con sede in
Viterbo, Via Umberto Richiello n.2/B, codice fiscale e numero
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo
90048930565 e al R.E.A. al n.162186.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità per-
sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che é qui riunita
l'Assemblea della **"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGATOS - ON-
LUS"**, indetta in questo luogo, ora e giorno per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

a) Modifiche statutarie;

b) Nomina del Consiglio di Amministrazione;

c) Delibere conseguenti.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma di Statuto e per designazione dei presenti il signor Giovanni Tassoni il quale, constatato e fatto constatare:

- che l'Assemblea é qui riunita per accordo unanime degli intervenuti;

- la presenza, di persona o per deleghe che restano depositate in atti della Società, di numero otto soci su otto, come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presidente in persona del costituito, essendo stato informato della riunione il Consigliere Corrado Zucchetti;

- che non esiste l'Organo di controllo;

- che nessuno dei presenti si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;

dichiara

la presente assemblea validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Prendendo la parola sugli argomenti posti all'Ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea ed espone quanto

segue: l'art.1, comma 936, legge 205/2017, ha modificato

l'articolo 2542 del codice civile, prescrivendo l'incompati-

bilità assoluta della figura dell'amministratore unico con il

modello dell'impresa cooperativa e prevedendo, quindi, l'ob-

bligo di costituire organi amministrativi collegiali formati

da almeno tre persone. La norma medesima, inoltre, impone

alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, del

codice civile, il limite di tre esercizi alla durata in cari-

ca dei membri dell'organo amministrativo.

La presenza in carica, quale organo amministrativo della coo-

perativa, di soli due membri si pone pertanto in contrasto

con il nuovo contenuto dell'art.2542 del codice civile, che

impone la nomina di un consiglio di amministrazione di almeno

tre membri.

Di conseguenza, il Presidente propone all'assemblea di modi-

ficare gli articoli 24 e 25 primo comma dello Statuto ade-

guandoli alla normativa testè descritta, e di nominare un

Consiglio di Amministrazione formato da 3 (tre) membri, che

resterà in carica per la durata di tre esercizi, sottoponendo

all'assemblea la candidatura dei sig.ri Giovanni Tassoni,

Corrado Zucchetti e Fabiana Brizi, ed invita l'Assemblea a

discutere deliberare in merito.

L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, do-

po breve ed esauriente discussione, all'unanimità delibera:

1) di modificare il testo del primo comma lettera A) dell'ar-

articolo 24 dello Statuto Sociale nel seguente modo:

"La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In ogni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere costituita dalle altre categorie di soci.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo incaricato, di norma, della redazione dei verbali. Occorrendo, di volta in volta, il consiglio può nominare un segretario, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della redazione dei verbali.";

2) di modificare il testo del primo comma dell'articolo 25 dello Statuto Sociale nel seguente modo:

"Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.";

3) di nominare un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, che resterà in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro ca-

rica, nelle persone di:

* Giovanni Tassoni, nato a Montefiascone (VT) il 22 aprile 1959, residente a Montefiascone (VT), Via Palestro n.5, codice fiscale: TSS GNN 59D22 F499H (Presidente);

* Corrado Zucchetti, nato a Montefiascone (VT) il 16 marzo 1966, residente a Montefiascone (VT), Via Cassia Vecchia n.93, codice fiscale: ZCC CRD 66C16 F499Z (Vice Presidente);

* Fabiana Brizi, nata a Montefiascone (VT) il 1° dicembre 1977, residente a Viterbo, Via di Mezzo n.5/7, codice fiscale: BRZ FBN 77T41 F4990 (Consigliere);

4) di approvare un nuovo testo di Statuto Sociale, aggiornato con le modifiche adottate, Statuto che, previa lettura da me Notaio datane al costituito, debitamente vidimato da quest'ultimo e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**;

5) di dare incarico al Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare al presente verbale ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che potranno essere richieste dall'Autorità competente in sede di deposito del presente atto presso il Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore sedici e trenta minuti.

La parte mi dispensa dalla lettura dell'allegato "A" avendone preso conoscenza in precedenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente all'allegato "B", al comparente, il quale lo ha dichiarato in tutto conforme alla sua volontà, e che con me Notaio lo sottoscrive nei modi di legge alle ore sedici e quaranta minuti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio occupa due fogli per cinque pagine intere oltre la presente.

F.to Giovanni Tassoni

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

FOGLIO PRESENZE

dell'Assemblea

in data 7 settembre 2021 della

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGATOS - ONLUS", con sede in Viterbo, Via Umberto Richiello n.2/B, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rieti-Viterbo 90048930565 e al R.E.A. al n.162186.


* **TASSONI GIOVANNI**, nato a Montefiascone (VT) il 22 aprile 1959, residente a Montefiascone (VT), Via Palestro n.5, codice fiscale: TSS GNN 59D22 F499H





* **BRIZI FABIANA**, nata a Montefiascone (VT) il 1° dicembre 1977, residente a Viterbo, Via di Mezzo n.5/7, codice fiscale: BRZ FBN 77T41 F4990




* **TOPI MANUELA**, nata a Viterbo il 21 luglio 1976, residente a Viterbo, Via Santa Rosella n.3, codice fiscale: TPO MNL 76L61 M082M




* **CHIAVONI SERENELLA**, nata a Manziana (RM) il 23 agosto 1962, residente a Sant'angelo di Roccalvecce (VT), Via Sipicciano n.59, codice fiscale CHV SNL 62M63 E900P




* RUGGIERO PATRIZIA, nata a Bagnara Calabria (RC) il 29 giugno 1969, residente a Viterbo, Via Bramante n.22, codice fiscale RGG PRZ 69H69 A552M





* PACCOSI STEFANIA, nata a Viterbo il 25 aprile 1961, residente a Viterbo, Strada Santa Maria n.18, codice fiscale PCC SFN 61D65 M082S



* ZUCCHETTI CORRADO, nato a Montefiascone (VT) il 16 marzo 1966, residente a Montefiascone (VT), Via Cassia Vecchia n.93, codice fiscale ZCC CRD 66C16 F499Z



* ADAMO GIOVANNA LOREDANA, nata a Isernia il 7 gennaio 1964, residente a Fiano Romano (RM), Via Padova n.10/d, codice fiscale DMA GNN 64A47 E335X



Allegato "B" alla raccolta n.2595

S T A T U T O

della "Cooperativa Sociale "AGATOS" Soc. Cooperativa ONLUS

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa Sociale AGATOS - ONLUS" abbreviata "Cooperativa Sociale AGATOS - ONLUS".

Alla società, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2519 c.c.

Nell'esercizio della propria attività, ove ritenuto utile, la cooperativa potrà avvalersi anche dell'attività di terzi, in ogni caso dovrà operare in regime di mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 del Codice Civile.

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Viterbo.

Con delibera assunta in conformità alla legge e allo statuto, possono essere istituite sede secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

Art. 3 - Durata

La Cooperativa potrà essere sciolta con delibera assunta dall'assemblea dei soci. Non potrà comunque sciogliersi prima

che siano estinti i mutui eventualmente contratti.

TITOLO II - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Art. 4 - Scopo ed oggetto sociale

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità finalizzato alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

1) lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2) La gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi.

Pertanto la Cooperativa viene ad identificarsi nel modo seguente:

cooperativa sociale a scopo plurimo, secondo quanto espressamente specificato nella Circolare n. 153/96 del Ministero del Lavoro, con collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) come indicato dalla predetta circolare Ministeriale e obbligo di separazione delle gestioni relative alle diverse attività esercitate.

Quanto sopra anche ai sensi dell'art. 1 lettere a) e b) della legge 08/11/1991 n.381 e successivi articoli e della Circolare 08/11/1996 n. 153/96 del Ministero del Lavoro e per ogni altro disposto di legge.

La Cooperativa non ha scopo di lucro nè finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua atti-

vità, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Cooperativa si propone:

1) l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo, la promozione umana degli svantaggiati, mediante le iniziative atte a favorire il progresso degli stessi sul piano umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale;

2) attività lavorative, commerciali e di servizi quali a titolo meramente esemplificativo:

a) attività di produzione, lavorazione, commercializzazione di prodotti alimentari e non, sia nei locali della cooperativa (di proprietà o in locazione) che presso soggetti od aziende;

b) attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, sanificazione di ambienti civili, industriali e ospedalieri, manutenzione di aree verdi nonché l'attività di facchinaggio, carico - scarico, confezionamento, cernita, assemblaggio ed imballaggio di prodotti ed articoli vari ed ogni altro servizio preliminare e complementare agli stessi;

c) attività turistiche, alberghiere, di affittacamere, ostelli, di ristorazione in genere, mense aziendali e non e qualsivoglia attività commerciale per la vendita al minuto e all'ingrosso compresa la somministrazione di cibi e bevande mediante acquisto, locazione e contratti di gestione;

d) servizi di trasporto in contro proprio o di terzi;

	e) gestire per conto proprio o per conto terzi servizi di se-	
	gretariato, elaborazione testi, servizi informatici, di siti	
	internet, nonchè agenzie d'affari e servizi, di disbrigo pra-	
	tiche presso Enti Pubblici e Privati per persone disabili e/o	
	svantaggiate o in stato di bisogno compresi cittadini immi-	
	grati ed emarginati presenti sul territorio.	
	Potrà inoltre gestire centri di accoglienza, socializzazione,	
	di recupero per persone anziane e disabili e altre strutture	
	finalizzate al miglioramento della qualità di vita e al recu-	
	pero, nonchè altre iniziative per il tempo libero, la cultu-	
	ra, lo spettacolo e l'intrattenimento, ed il turismo sociale.	
	Per il perseguimento degli scopi prefissati, svolgerà in forma	
	strettamente coordinata alle attività anzidette, anche le at-	
	tività di cui all'art. 1 lettera a) L. 381/91 e in dettaglio:	
	- gestire servizi di riabilitazione, servizi assistenziali,	
	educativi e di sostegno tanto domiciliari che presso case di	
	cura per anziani, disabili e/o svantaggiati, in proprio e	
	c/terzi effettuati tanto per strutture pubbliche che private,	
	nonchè servizi di mediazione interculturale.	
	Le suddette attività possono ruotare attraverso collegamenti	
	con Enti Locali ed i vari assessorati interessati alle atti-	
	vità: artigianato, agricoltura, turismo, sanità ed i servizi	
	sociali della Regione o di altri Enti.	
	La Cooperativa potrà operare altresì con il Fondo Sociale Eu-	
	ropeo per opere di interesse: riabilitativo - fisico lavora-	

tivo, socio - assistenziale, dei soggetti svantaggiati.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,

potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a

quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e con-

cludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobilia-

re, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od utili

alla realizzazione degli scopi stessi e, comunque, sia indi-

rettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè fra

l'altro, e solo per indicazione esemplificativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi

forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque

accessorie a quella sociale;

2) dare adesioni e partecipazioni in Enti ed organismi con-

sortili e fideiussori, dirette a consolidare e sviluppare il

movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigi-

onamenti e il credito;

3) concedere avalli cambiari, fideiussori, stipulare contratti

di locazione finanziaria quale parte locataria con le società

preposte e fidi bancari ed ogni altra garanzia, sotto qualsi-

voglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito ai so-

ci;

4) promuovere o partecipare ad enti, società, consorzi di ga-

ranzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per

scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo

ed a ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a

	breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie ga-	
	ranzie di fideiussione.	
	A tal fine la cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni	
	di legge ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le	
	provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la coopera-	
	zione e per lo specifico settore di attività che ne forma	
	l'oggetto;	
	5) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei so-	
	ci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da appo-	
	sito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai	
	soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del consegu-	
	imento dell'oggetto sociale, il tutto nel rispetto dell'art.12	
	legge 17/2/1971 n.127 e successiva modificazioni, come ri-	
	chiamate dall'art. 13 D.P.R. 29/09/1973 n.601 e successive	
	modificazioni. Sono tassativamente vietate le operazioni di	
	raccolta del risparmio richiamate dal D.R.L. 12/03/1936	
	n.375, dalle leggi 07/06/1974 n.216 e 23/03/1983 n.77 nonchè,	
	quelle di cui al d.l. 03/05/1991 n. 143 e loro successive mo-	
	difiche e integrazioni.	
	La Cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione plu-	
	riennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali	
	modifiche ed integrazioni.	

La cooperativa può, su delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, emettere azioni di partecipazione cooperativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.31 gennaio 1992, n.59.

Sono escluse tutte le attività vietate dalla legislazione vigente e futura alle società cooperative ed alle onlus.

TITOLO III: SOCI

Art. 5 - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, possono ed intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

I minori possono fare parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

E' altresì consentita, ai sensi art. 14 legge 31.01.1992 n.59, l'ammissione a soci di elementi tecnici nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono inoltre essere ammessi a far parte della cooperativa soci sovventori alle condizioni e con le limitazioni previste dall'art. 4 L. n. 59/92 ed eventuali successive modificazioni

ed integrazioni.

Art. 6 - Categorie di Soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci ordinari - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità (riferimento successivo art.35 statuto sociale) - non è esclusa la presenza di dipendenti che non siano soci;

b) soci volontari - che prestano gratuitamente la loro opera per il perseguimento degli scopi sociali.

Possono essere loro corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il costo di eventuali coperture assicurative per gli infortuni e le malattie professionali sono a carico della cooperativa;

c) soci sovventori - che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale.

d) Categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, il cui numero non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

Nel caso di interesse alla formazione: in tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

	Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: in tale	
	categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assem-	
	blea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno gg. 30. Il	
	recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che	
	al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	

	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- nel caso di interesse alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo	
	e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-	
	ministrativo anche prima del termine fissato al momento della	
	sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci or-	
	dinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano	
	ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti	
	all'art.5.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata a cura degli Amministratori nel libro	
	dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	

entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche e private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di cui all'art. 4 dello statuto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Art. 7 - Ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, nella quale si indichi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale ed attività svolta;

b) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che intende sottoscrivere, nei limiti di cui al successivo art. 14.

Nel caso di persone giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

La domanda del socio sovventore, oltre, ai precedenti dati, dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società nel quale non è ammesso il recesso e che comunque non potrà essere inferiore alla durata del programma di sviluppo tecnologico, di ristrutturazione o di potenziamento aziendale che, ai sensi art. 4 L. 59/92, legittimano la attribuzione

	della qualità sociale del socio sovventore medesimo. Infine,	
	tutte le domande indistintamente dovranno contenere una di-	
	chiarazione di conoscenza ed accettazione integrale del pre-	
	sente statuto.	
	Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrati-	
	vo, entro due mesi dalla data di ricezione della stessa. Ai	
	sensi dell'art. 2528 c.c., la decisione verrà comunicata	
	all'interessato, unitamente alle motivazioni.	
	Conformemente alle previsioni del citato articolo, in caso di	
	diniego d'ammissione, l'aspirante socio, entro 60 giorni	
	potrà richiedere che sull'argomento si pronunci l'Assemblea.	
	Per tutti i rapporti intercorrenti con la cooperativa, ad ogni	
	effetto di legge e del presente statuto, il domicilio e la	
	sede dei soci saranno quelli risultanti dal libro soci desunti	
	dalla domanda di ammissione, salvo future variazioni che do-	
	vranno essere comunicate alla cooperativa per iscritto.	
	Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	Art. 8 - Adempimenti dei nuovi soci	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, una somma da determinarsi dall'organo am-	
	ministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle	
	riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approva-	
	to.	
	Il versamento della quota sociale sottoscritta e del relativo	

sovrapprezzo può essere effettuato a rate. Le somme versate per sovrapprezzo saranno destinate al Fondo di riserva ordinario.

Art. 9 - Obblighi dei soci

Aderendo alla società i soci si obbligano:

a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare all'attività della società per la sua intera durata salvo il verificarsi di una delle cause di perdita della qualità di socio previste dal presente statuto;

c) a non prestare, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della cooperativa;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere pregiudizievole agli interessi della società.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio - recesso

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte (scioglimento volontario o liquidazione concorsuale per le persone giuridiche).

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito nei soli casi in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi

	sociali.	
	La comunicazione di recesso deve essere comunicata per i-	
	scritto.	
	Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se	
	comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo; in ogni caso il recesso non è	
	consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue	
	obbligazioni verso la società. Spetta all'organo amministra-	
	tivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma della leg-	
	ge e del presente statuto, legittimano il recesso e provvede-	
	re di conseguenza nell'interesse della società.	
	Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna li-	
	mitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima	
	nella cooperativa indicato nella domanda di ammissione di cui	
	al precedente art. 7.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimento che non consenta	
	la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto o che ricada	
	nell'ipotesi di cui al successivo punto d);	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	

	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso società;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 10;	
	d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dell'art. 1455 del codice civile;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie, agli interessi sociali;	
	f) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.	
	Nei casi indicati dalle lettere a) e b) il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.	
	L'organo amministrativo delibera inoltre la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante comunicazione scritta.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa, in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie, saranno demandate alla decisione del collegio arbitrale di cui all'art. 32 del presente statuto.	

Art. 12 - Decesso

Nel caso di decesso di un solo socio la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro dodici mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di designazione si applica l'art. 2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art. 13 - Rimborso delle quote

Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione il primo comma dell'articolo precedente, avranno diritto al rimborso del valore nominale della quota versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'articolo 7 legge 31/01/1992 n. 59, oppure, in caso di perdite, della minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. Tale liquidazione, salvo il diritto di ritenzione spettante alla società fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, avrà luogo entro i sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La domanda di rimborso deve essere presentata attraverso comunicazione scritta a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla scadenza dei sei mesi suddetti. Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine di cui sopra, saranno devolute a riserva ordinaria.

Il socio che cessa di far parte della società risponde per due anni dal giorno in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione, verso la società, per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società, fino al giorno in cui la cessazione della qualifica di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV: PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore a Euro 100,00 (cento/00) nè superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 17 e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi, agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri futuri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, edu-

		cazione cooperativistica e mutualistica in generale;	
		e) da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa	
		per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto ca-	
		pitale da enti pubblici o privati.	
		E' vietata la distribuzione delle riserve fra i soci sia du-	
		rante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.	
		Art. 15 - Cessione delle quote	
		Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, e	
		non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con	
		effetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo	
		amministrativo.	
		Art. 16 - Esercizio sociale	
		L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31	
		dicembre di ogni anno.	
		Art. 17 - Bilancio annuale	
		Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
		provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario,	
		da compilarsi con criteri amministrativi di oculata prudenza	
		e alla redazione della documentazione informativa ai sensi	
		della normativa vigente.	
		L'organo amministrativo dovrà specificare nel bilancio di e-	
		sercizio annuale gli introiti e le perdite relative alle at-	
		tività di cui alla lettera a dell'articolo 1) della legge	
		381/1991, distinguendole da quelli riferibili alle attività	
		di cui alla lettera b dell'articolo 1) della legge 381/1991.	

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti di legge e le somme eventualmente attribuite ai soci ad integrazione del trattamento economico, in veste di ristorno.

L'integrazione economica attribuibile ai soci dovrà comunque essere contenuta nei limiti che l'art. 11 del D.P.R. n.601/1973 stabilisce ai fini delle agevolazioni tributarie.

Gli utili netti annuali saranno così destinati:

a) per almeno il 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile fra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 L. 16/12/1977 n. 904;

b) una quota pari al tre per cento ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.11 - comma 4 - L. 31/01/92 n. 59;

c) una parte ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti previsti dall'art. 7 L.31/01/92 n. 59;

d) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ma che non potrà in nessun caso essere superiore a quella prevista dalla legge;

e) eventuali ristorni potranno essere ripartiti ai soci, ai

sensi dell'art. 2545-sexies del c.c.

f) l'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria.

In deroga a quanto sopra, l'assemblea può sempre deliberare

di destinare gli utili netti annuali interamente al fondo di

riserva ordinaria di cui alla lettera a), previa deduzione di

quanto obbligatoriamente deve essere destinato ai fondi mu-

tualistici di cui alla lettera b).

TITOLO V: ORGANI SOCIALI

Art. 18 - Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico);

c) il collegio sindacale (se nominato).

A) ASSEMBLEA

Art. 19 - Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. E' convocata dall'organo amministrativo e può avere luogo anche fuori dei locali sociali.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio so-

ciale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea potrà

essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio

sociale. Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inol-

tre convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo

ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta ri-

chiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno

un quinto dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal col-

legio sindacale.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordi-

naria, deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spe-

dirsi a ciascun socio e/o da affiggersi nei locali della sede

sociale, almeno sette giorni liberi prima di quella fissato

per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea annuale per l'approvazione del

bilancio dovrà essere comunicata ai soci, con le modalità so-

pra indicate, almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'elenco delle materie da trattarsi;

b) luogo designato per l'adunanza;

c) giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda con-

vocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello

fissato per la prima.

	L'organo amministrativo può, a sua discrezione, in aggiunta a	
	quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pub-	
	blicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di	
	convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità di con-	
	vocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	
	voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sin-	
	daci effettivi.	
	Verificandosi tale evento ciascuno degli intervenuti può però	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Art. 20 - Assemblea Ordinaria	
	L'assemblea è convocata in sede ordinaria per:	
	a) approvazione del bilancio;	
	b) nominare gli amministratori, i sindaci, il presidente del	
	collegio sindacale;	
	c) approvare i regolamenti interni;	
	d) deliberare sulle eventuali responsabilità degli ammini-	
	stratori e dei sindaci;	
	c) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla ge-	
	stione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministra-	
	tori.	
	d) L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	

sulla destinazione dell'eventuale ristorno, che potrà essere

attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 21 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza. L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 22 - Svolgimento dell'assemblea

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e siano in regola con gli obblighi assunti verso la società.

Ogni socio, persona fisica (ordinario, volontario) o persona giuridica, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammon-

semblea che potrà essere scelto anche tra i non soci.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 23 - Validità delle delibere

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

In alternativa, ove l'organo amministrativo lo ritenga potranno essere utilizzate tutte le altre forme di raccolta del consenso da parte dei soci, nei modi e con le limitazioni previste dalla legge.

B) ORGANO AMMINISTRATIVO

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Art. 24 - Composizione

La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da soci.

	I soci sovventori possono essere eletti amministratori. In o-	
	gni caso, però la maggioranza degli amministratori deve essere	
	costituita dalle altre categorie di soci.	
	Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	presidente, un vice presidente ed un segretario, quest'ultimo	
	incaricato, di norma, della redazione dei verbali. Occorren-	
	do, di volta in volta, il consiglio può nominare un segreta-	
	rio, anche non socio, quest'ultimo incaricato, di norma della	
	redazione dei verbali.	
	Art. 25 - Durata in carica	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
	superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della loro carica.	
	In qualunque tempo possono essere revocati dall'assemblea.	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e	
	non hanno diritto a compenso, salvo che non lo deliberi l'as-	
	semblea, la quale può anche stabilire che vengano loro con-	
	cessi gettoni di presenza e compensi nei limiti di legge. Agli	
	amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per	
	conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.	
	Art. 26 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, o	
	da chi lo sostituisce, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o	
	ne venga fatta motivata domanda da almeno un terzo dei consi-	

glieri o dal collegio sindacale.

La convocazione è fatta coi mezzi che il presidente ritiene

opportuni, ma in modo che i Consiglieri ed i sindaci effettivi

siano avvertiti almeno un giorno prima della data fissata per

la riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide con

la presenza della maggioranza degli amministratori in carica,

compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei Consi-

glieri presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete

quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure

si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci, am-

ministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo gra-

do.

Il consigliere personalmente interessato nelle questioni che

si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazio-

ni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del

Presidente. Nelle votazioni segrete la parità importa la re-

iezione della proposta.

Art. 27 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per

la gestione della società, in conformità delle leggi e dello

statuto.

	Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) stendere bilanci;	
	c) predisporre i regolamenti previsti dal presente Statuto,	
	che dovranno essere approvati dall'assemblea;	
	d) determinare gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle	
	varie fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi so-	
	ciali, stabilendo all'uopo le mansioni dei singoli soci;	
	e) stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti al-	
	l'attività sociale;	
	f) conferire procure per singoli atti, ferme restando le fa-	
	coltà attribuite all'organo amministrativo dall'art.29;	
	g) assumere e licenziare personale della società fissandone	
	le retribuzioni e le mansioni;	
	h) dare l'adesione della società ad organi federali o consor-	
	tili;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nel-	
	l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per	
	disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati	
	all'assemblea; l'organo amministrativo ha quindi la facoltà	
	di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qual-	
	siasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi	

grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati, rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;

m) nominare organismi tecnici.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente, ad un comitato esecutivo nonchè ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 28 - Rinuncia, Decadenza, Scadenze

Gli amministratori che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione, se esistente, ovvero al presidente del collegio sindacale, se esistente, ovvero all'assemblea.

Nel caso di Consiglio di Amministrazione, i consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio di amministrazione, decadono dalla carica. I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal consiglio di amministrazione con deliberazione approvata dal collegio sindacale, secondo le modalità e nei limiti dell'art. 2386 codice civile.

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il consiglio di amministrazione è ricostituito, ovvero è nominato il nuovo

amministratore unico.

Art. 29 - Presidente, Poteri di rappresentanza

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico è autorizzato, senza preventiva delega, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza. Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del consiglio di amministrazione, o l'amministratore unico, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente del consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può, nei limiti di legge, conferire procura speciale per singoli atti anche a soggetti estranei alla società.

In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio di Amministrazione, le mansioni ed i poteri a lui attribuiti spettano al vice Presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un Consigliere designato dal consiglio. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza ed impedimento del

presidente.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 - Composizione e durata

Qualora sia obbligatorio per legge, ai sensi dell'articolo 2488 c.c., o se si superano due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 - bis c.c., deve essere nominato il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante per tutta la durata della carica.

Art. 31 - Poteri del Collegio Sindacale

La composizione del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso essere conforme alle previsioni dell'art. 2397 c.c.. Ove il Collegio sia composto per intero da revisori contabili, ad esso potrà essere affidato il controllo contabile, in vece del revisore esterno.

Il collegio sindacale, se nominato, deve controllare l'amministrazione della società, vigilare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti interni, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'aspetto organizzativo, amministrativo e

	contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzio-	
	zionamento.	
	Il Collegio Sindacale deve altresì:	
	a) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	b) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio	
	di amministrazione e possibilmente anche quelle del comitato	
	esecutivo quando sia costituito;	
	c) convocare l'assemblea quando non vi provvedano gli ammini-	
	stratori.	
	Il collegio sindacale, se nominato, deve riunirsi almeno ogni	
	90 giorni. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza	
	assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrive-	
	re a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci hanno	
	tutti i poteri e compiti stabiliti dalle leggi.	
	Art. 32 - Controllo Contabile	
	Pur in assenza di un obbligo normativo, ove i soci lo riten-	
	gano, il controllo contabile della società sarà effettuato	
	conformemente alle previsioni di cui agli artt. 2409 bis,	
	2409 ter e del c.c.	
	In tal caso l'assemblea provvederà alla nomina del revisore o	
	della società di revisione ai sensi e per gli effetti	
	dell'art. 2409 quater del c.c.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 33 - Collegio Arbitrale	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	

	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui all'art.34, salvo che non sia previsto l'inter-	
	vento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci,	
	o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	
	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad €500,00	
	(cinquecento/00). Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
	osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codi-	
	ce di procedura civile;	

	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti e nominati dall'associazione nazionale	
	(sede provinciale di Cuneo) di rappresentanza e tutela cui la	
	cooperativa aderisce.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto dispo-	
	sto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fis-	
	sano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	

caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 34 - Regolamento interno

Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e da approvarsi dall'assemblea. Nel regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché i criteri cui il consiglio d'amministrazione dovrà attenersi per stabilire le mansioni dei singoli soci nelle varie fasi produttive dell'azienda, come previsto dal punto d) del precedente articolo 27.

La parte del regolamento riguardante i diritti ed i doveri dei soci volontari dovrà essere approvata singolarmente da

ciascun socio volontario.

Art. 35 - Prestazioni lavorative del socio

La posizione giuridica del socio che con prestazione lavorativa partecipa all'elaborazione ed alla realizzazione dei programmi d'attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di patto societario.

I soci suddetti non hanno veste di lavoratori dipendenti.

Ai soci lavoratori saranno applicate tutte le norme previdenziali e fiscali previste dalle vigenti leggi.

Art. 36 - Trattamento economico

Ai soci lavoratori, quali unici effettivi produttori della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio.

Il trattamento economico corrisposto ai soci, durante l'esercizio sociale, deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti, per i soci lavoratori subordinati e dalle disposizioni di legge vigenti e future per i restanti casi, per le mansioni di lavoro, effettivamente espletate dai soci in relazione alle esigenze tecniche e d'esercizio dell'impresa, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio - cooperativo e pertanto con le esigenze sociali.

Esso verrà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione, salvo conguaglio attivo o passivo da deliberarsi dal-

l'assemblea ai sensi del precedente articolo 17.

Art. 37 - Scioglimento della società

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e non soci, stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso del capitale versato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 comma 1 della legge 31/01/1992 n. 59.

Art. 38 Requisiti della mutualità prevalente ex art. 2514 del

Codice Civile.

Si riassumono qui di seguito i requisiti della mutualità prevalente:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

Capitale Sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 - Disposizioni finali

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità di cui al precedente articolo, sono inderogabili, non potranno essere oggetto di modifica statutaria, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere di fatto sempre osservate.

F.to Giovanni Tassoni

F.to Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO

Certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dottor Fabrizio Ruffo, Notaio in Roma, con studio in Roma, Viale Parioli n.44, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 15 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia composta di n.46 (quarantasei) facciate e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art.22 comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico "sostituisce quella dell'originale".

Roma, Viale Parioli n.44, nove settembre duemilaventuno

File firmato digitalmente dal Notaio Fabrizio Ruffo.